

8.2.7.3.3. 7.2.1 - Investimenti per la creazione di impianti per la produzione di energia e calore da fonti rinnovabili nelle aree rurali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto ha confermato come il territorio calabrese, con una superficie forestale di circa 613 mila ettari, sia uno tra i territori delle regioni italiane a più elevato indice di boscosità. (l'ICC29, registra un indice di boscosità del 40,64%). Una quota pari al 18% superficie forestale è di proprietà dei comuni ed un ulteriore 11% di proprietà di Stato e Regione.

Il dato sulla disponibilità al prelievo legnoso e sul tasso di prelievo di prodotti legnosi sulla superficie forestale totale e su quella disponibile al prelievo, d'altra parte rileva come nella regione esistano margini di estensione dell'utilizzo sostenibile delle risorse legnose.

Ragione per cui esistono i margini per agire sul fabbisogno F19 in ragione del fatto che è possibile contribuire a sostenere gli enti pubblici nel processo di sviluppo dell'approvvigionamento di energia prodotta da fonti rinnovabili, sostituendo il consumo di energia prodotta da fonti fossili, facendo leva sulle biomasse forestali ed agricole (secondarie, cioè provenienti esclusivamente da scarti e non da colture dedicate).

A ciò deve aggiungersi che i costi di approvvigionamento dell'energia/calore risultano essere in Italia particolarmente elevati, rappresentando un costo rilevante per le pubbliche amministrazioni, per cui la produzione per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili consentirebbe una gestione più efficiente dei costi e contribuire a liberare risorse pubbliche da impegnare nel rafforzamento dei servizi locali (F23).

Rispetto a tale logica di azione dell'intervento, esso agisce direttamente a favore degli obiettivi della Focus area 5C del programma e, indirettamente rispetto agli obiettivi della Focus area 6A.

Esso determina effetti positivi sull'obiettivo ambiente in quanto è in grado di favorire la gestione sostenibile attiva delle aree forestali, con ricadute positive anche sull'obiettivo cambiamenti climatici nella misura in cui la pianificazione e la conseguente gestione sostenibile delle foreste pubbliche, sono in grado di mitigare il rischio incendi. La sostituzione di consumi di energia da fonti fossili con energia da fonti rinnovabili contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni del settore energetico, con effetti benefici sui fattori scatenanti il cambiamento climatico.

L'intervento agisce in stretto coordinamento con gli obiettivi dell'intervento della Misura 8, attraverso la quale il Programma sostiene la redazione dei piani di gestione forestale.

In tale logica l'operazione viene rivolta a sostenere la creazione di una rete di piccoli impianti di produzione e di distribuzione di energia e calore, per utilizzo negli edifici pubblici, prodotta da fonti rinnovabili che utilizzano biomassa legnosa localizzati nelle aree rurali meno sviluppate (aree C e D della Regione) nelle quali, tra l'altro, si concentrano le superfici forestali regionali.

Gli interventi ammissibili al sostegno consistono nelle opere necessarie alla realizzazione di impianti per la produzione di calore e/o energia e attrezzature funzionalmente connesse, da destinare a strutture di fruizione a valenza pubblica e/o collettiva a servizio dell'ambito territoriale dell'impianto (teleriscaldamento o distribuzione del calore a più fabbricati).

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributi in conto capitale su spese ammissibili sostenute.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1301/2013, disposizioni relative al FESR.

Regolamento (UE) 1303/2013, disposizioni comuni ai Fondi.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 267 (Codice Contratti Pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.

Piano Energetico Regionale.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Comuni e altri Enti pubblici proprietari o detentori di superfici forestali.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

I beneficiari pubblici sono selezionati attraverso bando pubblico e, nell'esecuzione degli interventi che beneficiano del sostegno pubblico, devono rispettare tutte le condizioni previste dagli "aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" di riferimento per la tipologia di intervento di cui alla presente operazione.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili i costi di:

- a. opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse all'installazione ed al funzionamento dell'impianto;
- b. macchinari ed attrezzature connesse;
- c. acquisto di componenti tecniche-tecnologiche necessari alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto;
- d. fornitura e installazione di soluzioni per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- e. installazione e posa in opera dell'impianto;
- f. le spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettera da *a)* ad *e)* di cui ai punti precedenti, come, onorari per professionisti e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto:

Comuni e altri Enti Pubblici in forma singola o associata proprietari o detentori di superfici forestali, solo se possessori di edifici o infrastrutture pubbliche presso i quali viene consumata l'energia e/o il calore prodotti attraverso l'impianto oggetto del sostegno.

I progetti, per essere ammissibili al sostegno, dovranno:

- essere localizzati nelle aree rurali C e D;
- presentare una spesa ammissibile non superiore a 500.000 €;
- avere una potenza massima degli impianti pari ad 1 Megawatt elettrico (Mwe) o 3 Megawatt termico (Mwt) a seconda della tipologia di energia prodotta;
- essere corredati da un piano di approvvigionamento della biomassa legnosa;
- essere corredati da idonea documentazione atta a dimostrare che tutte le superfici boschive da cui provengono le biomasse legnose, siano assoggettate ad un piano di gestione forestale o di altro strumento equivalente, come identificato nell'ambito della Misura 8 del PSR.

Per rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 13 (c) del Regolamento delegato (UE) 807/2014 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;

- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione,
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 ed essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV;
- l'impianto per la produzione di energia da biomassa deve essere realizzato nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica;
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto.

L'impianto deve essere alimentato solo con prodotti di scarto e non può essere alimentato con colture dedicate.

Nel rispetto dell'articolo 20(3) del Regolamento 1305/2013, gli investimenti sono ammissibili se gli interventi cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del soggetto beneficiario: il mantenimento in funzione dell'impianto per almeno 10 anni dalla data di entrata in funzione dello stesso. Tale data viene fatta coincidere con l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla messa in produzione dell'impianto, richieste dalla normativa vigente.

Nel rispetto dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

L'operazione non sostiene interventi che comportano l'utilizzo del suolo per la produzione di energia da biomasse

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5C nella quale è programmata;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree rurali con maggiori problemi di sviluppo, aree "D" del programma;
- alla localizzazione dell'iniziativa in aree in cui sono presenti reti intelligenti o un piano d'azione energetico comunale;
- al minore raggio di approvvigionamento della biomassa utilizzata nell'impianto;
- alla maggiore utenza pubblica servita;
- alla presentazione della domanda di sostegno da un maggiore numero di enti pubblici associati;

- alla prevalenza di biomassa approvvigionata da superfici forestali di proprietà pubblica.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le infrastrutture finalizzate alla produzione e distribuzione di energia e calore, utilizzando la deroga prevista all'art. 20 (2) del Reg. (UE) 1305/2013, la spesa massima ammissibile viene fissata in € 500.000,00.

Intensità dell'aiuto 100% della spesa ammissibile.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda, ivi incluso il rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica, il rischio di valutazione dell'impatto ambientale ed il rischio che gli interventi possano non essere coerenti con i piani di sviluppo comunali/regionali/dei villaggi rurali o con qualsiasi strategia di sviluppo locale pertinente e che l'infrastruttura sia sviluppata in modo non coerente e sincronizzato (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per

verificare il rispetto degli impegni (ex post), stabilità dell'intervento, o di condizioni da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, ivi inclusa la cumulabilità del sostegno con l'incentivazione al funzionamento prevista da norme nazionali (ECR3).

5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione delle norme relative ai contratti sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengano esplicitati con chiarezza e definizione le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti, ivi inclusi gli elementi di coerenza con piani di sviluppo e/o strategie di sviluppo locale. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale e sarà verificata la presenza di strumenti pianificatori nell'area in cui ricadono gli investimenti e la coerenza tra gli investimenti per i quali si richiede il sostegno e gli stessi strumenti pianificatori.

2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare viene prevista l'adozione di una check-list e relative linee guida, che il valutatore dovrà usare nell'analisi dell'esame della documentazione giustificativa prodotta in allegato alla domanda di aiuto e delle modalità per eseguire la verifica della congruità dei costi esposti e della documentazione probatoria da acquisire in fase di esame della domanda di pagamento per ciascuna delle categorie di spesa.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Attenzione sarà prestata per la valutazione del rispetto dei criteri minimi di efficienza e della cumulabilità con incentivi al funzionamento previsti da norme nazionali. Inoltre, il rischio sull'efficacia dei controlli può essere mitigato attraverso la definizione di un apposito format e relativo manuale d'uso

dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli amministrativi e dei controlli “in loco” che descrivono per ciascuna delle condizioni da verificare: i documenti da acquisire, i controlli su banche dati pubbliche da effettuare, i controlli e le modalità da effettuare sui beni.

5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici. In particolare, si prevede l’adozione di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l’iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici. L’aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall’amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’informazione non è pertinente per l’intervento.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengono realizzate utilizzando la deroga di cui all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzando la deroga prevista all'art. 20(2) del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa, l'investimento di cui al presente intervento verrà attivato su "grande scala".

Pertanto la soglia finanziaria di intervento, fissata dal programma per definire le infrastrutture su piccola scala, non si applicata al presente intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 13 (c) del Regolamento delegato (UE) 807/2014, devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia da biomassa, deve essere alimentato con sottoprodotti o scarti di produzioni agricole - zootecniche, forestali o agroalimentari senza attivazione e utilizzo di colture agricole dedicate o bio-combustibili;
- il rendimento minimo dell'impianto in termini di MW/h/anno termico deve essere pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al Decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione,
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del Decreto legislativo n. 152/2006, art. 272, comma 1 ed essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV;

- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa da scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale generata dall'impianto.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente per l'intervento.